Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 aprile 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 160 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato Pag. 3298

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1972, n. **153**.
Assegnazione di sei posti di assistente ordinario all'Istituto statale di architettura di Reggio Calabria Pag. 3298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **154**.
Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli alla cattedra di istituzioni di diritto privato I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma . Pag. 3299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **155**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato Pag. 3299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **156**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo maggiore e di S. Biagio, nel comune di Fivizzano Pag. 3300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze . . . . . . Pag. 3300

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1972.
Sostituzione di un componente del comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra. Pag. 3300

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972.
Segni caratteristici delle cartelle al portatore del prestito della ricostruzione, redimibile 5 % Pag. 3300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del turismo e dello spettacolo: Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione . . . . . . Pag. 3302

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bresso Pag. 3305

Ministero del tesoro:

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985 Pag. 3305

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3305

Ministero delle finanze:

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 217/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) numero 804/68, in unità di conto . Pag. 3306

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1972 al 29 febbraio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di Regolamenti (CEE) . . . . . Pag. 3306

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 218/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto Pag. 3308

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte:

Varianti al piano di ricostruzione del comune di Pistolesa. Pag. 3308

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Trivero Pag. 3308

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Massazza Pag. 3308

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diplomi originali di laurea Pag. 3308

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Novennale »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export A »; 6 % serie speciale « Export B »; 6 % serie ordinaria ventennali; 7 % serie speciale « Export A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale Pag. 3309

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per esami a nove posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina Pag. 3311

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorsi per esami a complessivi nove posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca Pag. 3319

Ufficio medico provinciale di Ferrara: Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara Pag. 3328

Ufficio veterinario provinciale di Avellino: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino. Pag. 3328

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 29 APRILE 1972:

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1972.

Elenchi dei posti del personale medico e farmacista, del personale sanitario, ausiliario e tecnico, vacanti negli organici degli enti ospedalieri, da assegnare ai sensi della legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(4496)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 29 APRILE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pei conferimento di premi n. 21: **Valdadige, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni 6 %, emissione settembre 1958, sorteggiate il 13 aprile 1972. — **Valdadige, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni 5,50 %, emissione luglio 1961, sorteggiate il 13 aprile 1972. — **Henry Coe & Clerici, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1972. — **Terry Ferraris & Co. - Società Elettronica, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 aprile 1972. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1972. — **Credito Navale Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1972. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1972. — **Banca Nazionale del Lavoro, in Roma:** Obbligazioni C.E.C.A. 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 17 aprile 1972. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1956-1980, sorteggiate il 19 aprile 1972.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 29 marzo 1972, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Kazimier Sidor il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Polonia a Roma.

(5613)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1972, n. **153.**

Assegnazione di sei posti di assistente ordinario all'Istituto statale di architettura di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolato a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle università, delle facoltà e scuole, nonchè degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Considerato che a seguito della ripartizione di n. 20 posti di assistente ordinario prelevati con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1297, dall'accantonamento disposto ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, sono rimasti tuttora disponibili sulla riserva stessa n. 146 posti di assistente ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750, con il quale all'atto della statizzazione del libero Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria sono stati assegnati, fra l'altro, n. 6 posti di assistente ordinario da prelevarsi sull'accantonamento disposto ai sensi del citato art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale in sede di ripartizione di n. 244 posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1970-71 è stato assegnato, per mero errore materiale, un posto di assistente ordinario alla cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze I, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, anzichè alla cattedra di reumatologia della stessa facoltà dello stesso ateneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Dei centoquarantasei posti di assistente ordinario accantonati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1970, n. 62, n. 6 posti vengono assegnati come segue:

ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA

	Numero dei posti
1) cattedra di disegno e rilievo	1
2) cattedra di analisi matematica e geometria analitica I	1
3) cattedra di composizione architettonica II	1
4) cattedra di storia dell'architettura	1
5) cattedra di urbanistica I	1
6) cattedra di statica	1

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è rettificato nella sola parte relativa al posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, nel senso che il posto stesso deve intendersi, invece, attribuito alla cattedra di reumatologia della stessa facoltà del medesimo ateneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 74. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **154**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli alla cattedra di istituzioni di diritto privato I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 692 del 19 aprile 1963, con il quale — tra gli altri — è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli;

Visto il verbale del consiglio della facoltà di giurisprudenza, in data 17 luglio 1971, della Università di Napoli, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto civile della predetta facoltà alla cattedra di istituzioni di diritto privato I della facoltà di giurisprudenza della Università di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1971;

Visto il verbale, in data 22 ottobre 1971, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 7 luglio e 22 ottobre 1971, con i quali il consiglio della facoltà di giurisprudenza nonché il senato accademico della Università di Roma, hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Considerato che i predetti due verbali della Università di Roma risultano pervenuti soltanto in data 2 dicembre 1971, per cui non si rende possibile attuare il predetto trasferimento a decorrere dal 1° novembre 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1972, uno dei posti di assistente di ruolo e precisamente quello assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 692 del 19 aprile 1963, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli, è trasferito alla cattedra di istituzioni di diritto privato I della facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 73. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **155**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signorina Virani Angela con testamento olografo depositato e pubblicato con verbale a rogito del dott. Giovanni Battista Marchisio, notaio in Poirino (Torino) in data 24 marzo 1970, numero 3272/1968 di repertorio, che si concreta in alcuni appezzamenti di terreno di complessive are 224,26 siti nel comune di Torino, descritti e valutati in lire 6.440.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 50. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **156**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo maggiore e di S. Biagio, nel comune di Fivizzano.

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pontremoli in data 1° giugno 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Giacomo maggiore, in Cotto, e di S. Biagio, in Quarazzana, entrambe site nel comune di Fivizzano (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 55. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1969, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 380, con il quale il dott. Pierpaolo Pallotti fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Vista la dichiarazione in data 28 ottobre 1971 con la quale il dott. Pierpaolo Pallotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 2 novembre 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Firenze, dalla commissione per il listino e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 2 novembre 1971, sono accettate le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze rassegnate dal dott. Pierpaolo Pallotti.

Il Ministro proponente è incaricato dall'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1972
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 203

(6553)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1972.

Sostituzione di un componente del comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 4 della legge 24 febbraio 1951, n. 94;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 1972, concernente la nomina del dottor Franco Marabotto a componente del comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Marabotto, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Decreta:

L'avv. Nicola d'Alitto è nominato componente del comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, in sostituzione del dott. Franco Marabotto, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1972

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
EVANGELISTI

(6291)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972.

Segni caratteristici delle cartelle al portatore del prestito della ricostruzione, redimibile 5 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, concernente la conversione volontaria al 5 % dei titoli del prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 %, emessi in forza del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 608, integrativo del predetto decreto di conversione n. 338;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Visto il regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Visto che le cartelle al portatore del prestito suddetto sono rimaste prive di cedole con la riscossione della semestralità di interessi di scadenza 1° gennaio 1972 e che si deve procedere al cambio di esse con altre munite di una nuova serie di cedole per consentire la riscossione degli interessi fino alla estinzione del debito (1° gennaio 1979);

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici delle predette cartelle al portatore:

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del prestito della ricostruzione redimibile 5 %, da rilasciare, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, sono distinte in sette tagli, per il rispettivo importo nominale di L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Ciascuna cartella si compone del corpo del titolo e di 14 cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interesse, ripartite su due colonne di sette cedole ciascuna, numerate, per colonna, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 51, di scadenza 1° luglio 1972, a quella n. 64, di scadenza 1° gennaio 1979.

Le cartelle sono stampate su fogli di carta filigranata di colore bianco, per i tagli da L. 5.000, 10.000,

20.000, 50.000 e 100.000; di colore rosa, per il taglio da L. 500.000 e di colore azzurrino, per il taglio da lire 1.000.000.

La filigrana della carta bianca, rosa ed azzurrina, è costituita dalla leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano » in carattere chiaro-scuro, posta ai lati ed in alto della cornice della cartella, dalle leggende « Prestito », in carattere chiaro-scuro, e « Della Ricostruzione », in carattere chiaro, al centro del corpo della cartella; da un motivo, in chiaro-scuro, composto da tre api sopra un alveare, limitato in uno spazio rettangolare, in basso al corpo del titolo, su cui spicca la cifra della rendita 5 %; e nelle cedole da un motivo, in chiaro-scuro, composto da un'ape sopra un alveare.

Art. 2.

Il prospetto del corpo della cartella è contornato da una fascia rettangolare, che racchiude, come fondo, due formelle, più volte ripetute, composte l'una da un'incudine, una ruota, un libro, una vanga con foglie di alloro e spighe di grano; l'altra da motivi ornamentali con tre api.

Su queste formelle poggia una cornice rettangolare con centina in alto, la quale forma una lunetta in cui spicca, al centro, l'effige dell'Italia turrita, con ai lati motivi di foglie di quercia stilizzate, chiusa in basso da una lista sulla quale è la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano ».

Nel corpo di questa cornice, su un fondino a motivi di linee orizzontali, interrotto in basso da uno spazio rettangolare con tratteggio finissimo a linee ondulate, corrispondente al motivo della filigrana delle tre api sopra l'alveare, vi sono le seguenti leggende, dall'alto in basso: « Prestito della Ricostruzione — redimibile cinque per cento — D.L. 28 aprile 1947, n. 338 e 30 giugno 1947, n. 608 — cartella al portatore — del capitale nominale di lire (vi è indicato l'importo in lettere), fruttante l'interesse annuo di lire (vi è indicato l'importo in lettere), serie . . . . . . n. . ., iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato Italiano, con godimento dal 1° gennaio 1972. Le rate semestrali d'interessi sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella ».

Seguono la firma del direttore generale « Mazzaglia », il visto per la Corte dei conti « R. de Mita », e la firma del direttore di divisione « D'Amico », nonchè la data: Roma; 1° gennaio 1972 ed il N. 630.000 Serie IV di posiz.

Sul lato sinistro della leggenda « cartella al portatore » è impresso il bollo a secco, formato da una cornice circolare a perline, che racchiude la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », con al centro l'emblema dello Stato.

Art. 3.

Il rovescio del corpo della cartella è limitato da una cornicetta rettangolare, a motivi di linea che si ripetono, la quale racchiude un fondino, interrotto, in alto, da un cartiglio con la leggenda « Prestito della Ricostruzione — Redimibile cinque per cento, ammortizzabile in 30 anni, dal 1950, mediante sorteggi annuali »; al centro dall'effige dell'Italia turrita, posta in una nicchia con ai lati motivi di foglie di quercia stilizzate; in basso da un altro cartiglio con la indicazione in lettere del capitale nominale della cartella.

Art. 4.

Il prospetto di ogni cedola è racchiuso da una cornicetta rettangolare, che comprende un fondino a motivi di linee orizzontali, interrotto al centro da una losanga a motivi ornamentali ed a sinistra da una formella rettangolare raffigurante un'incudine, una ruota, un libro, una vanga con foglie di alloro e spighe di grano.

Sul fondino, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Debito Pubblico dello Stato Italiano — Prestito della Ricostruzione — redimibile cinque per cento — D.L. 28 aprile 1947, N. 338 — cedola di lire (vi è indicato l'importo in lettere), pagabile il (vi è indicata la scadenza semestrale), Serie . N. ».

All'angolo superiore destro ed all'angolo inferiore sinistro è impresso il numero della cedola, progressivamente dal n. 51, di scadenza 1° luglio 1972 al n. 64, di scadenza 1° gennaio 1979.

Al lato destro di ogni cedola è impresso, in piccolo formato, il bollo a secco, con al centro l'emblema dello Stato, contornato dalla leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 5.

Il rovescio di ogni cedola presenta al centro uno spazio circolare bianco, in cui spicca il numero della cedola, corrispondente alla scadenza, racchiuso da una losanga a motivi ornamentali, all'esterno della quale, lungo il lato superiore, trovasi la leggenda « Prestito della Ricostruzione »; lungo il lato inferiore « Redimibile cinque per cento ». Ai lati della losanga, in senso verticale, è ripetuto, in cifre, l'importo della cedola.

Art. 6.

La stampa del prospetto delle cartelle è in colore bruno per tutti i tagli ed eseguita in litografia per il taglio da L. 5.000 ed in calcografia per i tagli da L. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

La stampa del rovescio è eseguita in litografia per tutti i tagli, ma nei seguenti colori:

Taglio da L.		5.000	in colore		bruno rosso;
»	»	10.000	»	»	bruno;
»	»	20.000	»	»	grigio;
»	»	50.000	»	»	rosso violaceo;
»	»	100.000	»	»	verde;
»	»	500.000	»	»	viola;
»	»	1.000.000	»	»	verde oliva.

Il numero indicativo della serie, quelli d'iscrizione delle cartelle e delle cedole e le firme sul corpo del titolo sono impressi tipograficamente in colore nero.

Art. 7.

I modelli delle cartelle al portatore considerate negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1972
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 116

(6513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo uffici turistici e uffici di navigazione

All'elenco per provincia al 31 dicembre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62, del 6 marzo 1972, sono apportate per il periodo 1° gennaio 31 marzo 1972, le seguenti variazioni:

AOSTA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Mont Blanc Travel Club » s.r.l. « Courmayeur », Condominio Mont Frety.
Titolare: Carlizza Ottorino;
Direttore tecnico: Lucchetta Franco.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo Mariani Federico in Breuil Cervinia.
Nuovo direttore tecnico: Mariani Anna in Donati.

CESSAZIONI

Ufficio viaggi e turismo « Vergnano » Courmayeur.

Ufficio viaggi e turismo « Monte Rosa » Ayas.

ALESSANDRIA

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Geloso Viaggi e Turismo » Acqui Terme.
Nuovo direttore tecnico: Geloso Pietro.

AREZZO

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo « Saturnia-tours » Arezzo.
Attivata filiale nella stessa Arezzo, via Guelfa n. 810.
Direttore tecnico: Cavalera Giovanni.

ASTI

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio di navigazione « Hasta Viaggi » Asti.
Nuovo direttore tecnico: Piacenza Maria Luisa in Tedeschini.

BERGAMO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Rigamonti » Calziocorte, via Galli n. 23.
Titolare e direttore tecnico: Rigamonti Severino.

BOLZANO

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « La Tirolese » Brennero.
Nuovo direttore tecnico: Trenkwalder Rodolfo.

CAMPOBASSO

MUTAMENTI CATEGORIA

Ufficio di navigazione « Di Paola » Campobasso.
Mutata categoria in « A limitata al territorio nazionale ».

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo, cat. A limitata « Di Paola » Campobasso.
Nuovo direttore tecnico: Sancillo Mirella in Simi.

CASERTA

MUTAMENTI CATEGORIA

Ufficio navigazione « Battaglini » Caserta.
Mutata categoria in « A ».

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Battaglini » Caserta.
Nuovo direttore tecnico: Pinto Pietro.

CHIETI

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Frentania Tours » Lanciano, via Battisti n. 21.
Titolare e direttore tecnico: Dottore Alberto.

COSENZA

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

« Alitour Travel Service » Cosenza, viale Mazzini n. 81.
Titolare e direttore tecnico: Muolo Wanda.

FIRENZE

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Argo » Empoli, piazza della Vittoria n. 5.
Titolare e direttore tecnico: Bargagna Emilia in Bini.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Lazzi Express Sviluppo turistico italiano » S.p.a. Roma.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Firenze: Smulevich Alessandro.

FORLI'

VOLTURE LICENZA

Ufficio viaggi e turismo « Miramar Viaggi e Turismo » s.r.l. Rimini.
Nuovo titolare: Vitali Francesco.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio turistico stagionale « Sabbatelli » Riccione.
Nuova sede: viale Ippolito Nievo n. 21.

VARIE

Ufficio turistico stagionale « Gabellini » con sede in Riccione e filiale in Rimini.
Mutata denominazione in « Travex ».

GENOVA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« *Agenzia viaggiatori A. Marano* » Recco, via IV Novembre numeri 39-41.
Titolare: Marano Alberto;
Direttore tecnico: Antinori Spinello.

« Orviatur Paradiso » Recco, largo Saporiti numeri 3-5 (mutato in piazzetta del Capitaneato n. 10, per variazione toponomastica).
Titolare: Caorsi Pier Mario;
Direttore tecnico: Casetti Renato.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Lazzi Express Sviluppo turistico italiano » S.p.a. Roma.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Genova: Superina Egidio.

Ufficio viaggi e turismo « S.A.R. Servizi Armatori Riuniti » s.r.l. Genova.
Nuovo direttore tecnico: Chiama Ettore Alberto.

Ufficio viaggi e turismo « Organizzazione Viaggi Columbus » Genova.
Nuovo direttore tecnico: Guelfi Gerolamo.

Ufficio di navigazione « Lufthansa Linee Aeree Germaniche ».
Nuovo direttore tecnico della filiale di Genova: Gaertner Kurt.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « S.A.R. Servizio Armatori Riuniti » Genova.
Trasferito a piazzetta Anderlini n. 1-*r*.

CESSAZIONI

Filiale di Cavi di Lavagna dell'ufficio viaggi e turismo « Riviera Express ».

IMPERIA

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Floreana » Bordighera.
Nuovo direttore tecnico: Cassini Giovanni.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo « Globotur » Sanremo, corso Imperatrice n. 88 Ricostituito in s.a.s.
Nuovo titolare: Martini Giancarlo.

LATINA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« *Ulisse Tour Viaggi e turismo* » San Felice Circeo, piazza San Francesco.
Titolare: Matacchioni Dante.
Direttore tecnico: Banchero Sergio.

LIVORNO

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Intourelba » cat. A limitata al territorio nazionale Portoferraio, via Carducci n. 175.
Titolare e direttore tecnico: Menghini Gianfranco.

VARIE

Ufficio turistico « Capraì » - Portoferraio.
Periodo di apertura mutato da annuale in stagionale.

MESSINA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Lisciotto Viaggi » s.n.c. Messina, piazza Cairoli n. 221.
Titolare: Lisciotto Giovanbattista.
Direttore tecnico: Lumia Cristoforo.

CESSAZIONI

Ufficio viaggi e turismo « Santi Lisciotto », con sede e filiale in Messina.

MILANO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Antares » s.n.c. Meda, via Mazzini, angolo via della Chiesa n. 2.
Titolare: Marghella Elda.
Direttore tecnico: Villa Guido.

« C.T.M. - Cielo Terra Mare » s.r.l. Corsico, via Milano n. 18.
Titolare e direttore tecnico: Falabella Nicola.

« Interexpo » s.r.l. Milano, via B. Cellini n. 7.
Titolare: Carlizza Ottorino;
Direttore tecnico: Bearzi Pietro.

« I.T.I. Industria Turistica Italiana » s.r.l. Milano, piazzetta Pattari n. 2 IV piano.
Titolare: Bonomi Gian Paolo;
Direttore tecnico: Pagani Angela.

« Multitours » s.r.l. Milano, corso Sempione n. 10.
Titolare: Schiavone Benito;
Direttore tecnico: Scognamiglio Ciro.

« Timetours » s.r.l. Milano, via Paolo Sarpi n. 35.
Titolare: Calogero Raimondo;
Direttore tecnico: Pozzobon Giovanni.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Uffici viaggi e turismo « Nawas Tourist Agency » Roma.
Istituita filiale in Milano, via Albricci n. 9.
Direttore tecnico: Di Giacomo Augusto.

Uffici viaggi e turismo « Baradello Viaggi » s.r.l. Como.
Istituita filiale in Milano, largo Cairoli, angolo Foro Bonaparte n. 76.
Direttore tecnico: Bernasconi Felice.

Ufficio di navigazione « Itavia » S.p.a. - Roma.
Istituita filiale in Milano, piazza Duca d'Aosta n. 10.
Direttore tecnico: Agostini Vittorio.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Delta Viaggi » Milano.
Nuovo direttore tecnico: Torre Angelo.

Ufficio viaggi e turismo « Farotto » Milano.
Nuovo direttore tecnico: Farotto Gianfranco.

Ufficio viaggi e turismo « Intermas » Milano.
Nuovo direttore tecnico: Poli Lina ved. Bertuzzi.

Ufficio viaggi e turismo « S.G.E.A. Azienda Lombarda S.p.a. » Milano.
Nuovo direttore tecnico: Rivello Elena in Lombardi.

Ufficio viaggi e turismo « Sicilnord » Milano.
Nuovo direttore tecnico: Spotti Vittorio.

Ufficio viaggi e turismo « S.T.E.S. » Roma.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Milano: Carnieri Carlo.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « Airtour Italia » s.p.a. Roma.
Filiale di Milano trasferita a piazza Velasca n. 4.

Ufficio viaggi e turismo « Viva Viaggi vacanze studio all'estero » Milano.
Trasferita sede a via Manin n. 3.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo « Diners Fugazy International » Milano.
Nuova denominazione: « Gulliver I Viaggi Le Vacanze ».
Sede trasferita dal primo piano al piano terra del medesimo edificio.

Ufficio viaggi e turismo « A.I.O.C. » Milano.
Trasformato da s.r.l. in s.n.c.; licenza volturata dal sig. Bonsaglio Luigi, che assume anche la direzione tecnica dell'ufficio.

MODENA

TRASFERIMENTI SEDE

Uffici viaggi e turismo « Apollo » Sassuolo.
Sede trasferita dal n. 40 ai numeri 43-45 della via Fenuzzi

NAPOLI

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Macatur » Ischia, I traversa Buonocore numeri 36-38.
Titolare e direttore tecnico: Carughi Mario.

« Romanticsud Express » Napoli, viale Augusto n. 94.
Titolare: Miniero Jolanda in Conversano;
Direttore tecnico: Framondi Lelio.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Achille Lauro » Napoli.
Nuovo direttore tecnico: Wenbagher Franco.

Ufficio viaggi e turismo « C.I.T. Compagnia Italiana Turismo ».
Nuovo direttore tecnico della filiale di Ischia: Cervera Rosario.

PERUGIA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Cosmoviaggi » Assisi, via Ancaiani.
Titolare: Galbiati Giuseppina;
Direttore tecnico: Pretelli Giuseppina.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

« C.I.T. Compagnia Italiana Turismo ».
Nuovo direttore tecnico della filiale di Perugia: Serrano Fernando.

MUTAMENTI CATEGORIA

Uffici viaggi e turismo, cat. A limitata al territorio nazionale « Tutto Turismo » Perugia.
Mutata categoria in A.

VARIE

Uffici viaggi e turismo « Elle Elle » Assisi.
Mutata categoria in A limitata al territorio nazionale.
Nuovo titolare e direttore tecnico: Gorietti Francesco.

PISTOIA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Tomas Travel » Cutigliano, via Tigri.
Titolare: Tonarelli Patrizia;
Direttore tecnico: Carlesi Grazia.

VOLTURE LICENZA

Uffici viaggi e turismo « A.V.I.A.M. » Montecatini Terme.
Nuovo titolare: Morelli Lina.

PORDENONE

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « Serena » Spilimbergo.
Trasferito dai numeri 25-27 al n. 30 della via Mazzini.

RAVENNA

MUTAMENTI CATEGORIA

Ufficio turistico « Palumbo » Faenza.
Mutata categoria in « A limitata al territorio nazionale ».

VARIE

Ufficio viaggi e turismo « Testoni » Milano Marittima, Cervia.
Rilasciata nuova licenza al sig. Maestri Bruno.

REGGIO CALABRIA

VARIE

Ufficio viaggi e turismo, cat. A limitata al territorio nazionale « Simonetta » Reggio Calabria.
Rilasciata nuova licenza al sig. Simonetta Raffaele che assume anche la direzione tecnica dell'ufficio.

ROMA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Selecta Viaggi e Turismo » s.r.l. Roma, via del Giorgione numeri 69-71.
Titolare: Di Franco Valerio;
Direttore tecnico: Palma Filippo.

« Summit Viaggi » s.r.l. Roma, via Quintino Sella n. 39.
Titolare e direttore tecnico: Le Voci Luigi.

« Tiburtino Tours » Roma, via Pietro Ottoboni n. 22.
Titolare: Isopo Gino;
Direttore tecnico: Schmid Romano.

« Tour Packages Wholesale » S.p.a. Roma, via Sicilia n. 160.
Titolare e direttore tecnico: Russo Giovanni.

VOLTURE LICENZA

Ufficio di navigazione « Air Madagascar » Roma.
Nuovo titolare: Giubbani Mario.

Ufficio viaggi e turismo « Airtour Italia » S.p.a. Sede: Roma.
Filiali: Roma, Milano.
Nuovo titolare: Magnoni Giuliano.

Ufficio viaggi e turismo « Lazzi Express Sviluppo turistico Italiano » S.p.a. Sede: Roma; filiali: Firenze, Genova, Montecatini Terme.
Nuovo titolare: Lazzi Franco.

Ufficio viaggi e turismo « Navitur » S.p.a. Roma.
Nuovo titolare: Colotta Lucio.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « S.T.E.S. Viaggi » S.p.a. Roma.
Nuovo direttore tecnico: Orfei Antonio.

Ufficio viaggi e turismo « Turseti » S.p.a. Roma.
Nuovo direttore tecnico: Di Marco Gianni.

Ufficio di navigazione « Air Madagascar » Roma.
Nuovo direttore tecnico: Giubbani Mario.

Ufficio viaggi e turismo « Novatur » Roma.
Nuovo direttore tecnico: Falconi Massimiliano.

Ufficio turistico « Sudland Travel Service » Roma.
Nuovo direttore tecnico: Kokstein Ernesto.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « International Travel Co. Viaggi internazionali » s.r.l. Roma.
Trasferitosi in via Sardegna n. 55, p. II.

Ufficio viaggi e turismo « Meridiano Viaggi e Turismo » s.r.l. Roma.
Nuova sede: via XX Settembre n. 27, p.p.

Ufficio turistico « Sudland Travel Service » Roma.
Trasferito dal piano rialzato al III piano dello stabile di via Torino n. 40.

Ufficio viaggi e turismo « All Season Travel Agency » s.r.l. Roma.
Trasferitosi a via Piemonte n. 125, angolo via Sardegna numeri 131-133.

CESSAZIONI

Ufficio turistico « Antares Tour » s.a.s. Roma.

Ufficio viaggi e turismo « Demartour » Roma.
Cessata filiale di Civitavecchia.

Ufficio viaggi e turismo « Socialviaggi » s.r.l. Roma.
Cessata filiale di Roma, via di Villa Severini.

SALERNO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Splash Travel » Minori, piazza Umberto I n. 19.
Titolare: D'Auria Vincenzo;
Direttore tecnico: Dragone Bruna.

SASSARI

VARIE

Uffici viaggi e turismo « Oliva » Alghero.
Rilasciata nuova licenza al sig. Oliva Salvatore.
Direttore tecnico: sostituito dal sig. Oliva Giovanni Michele.

SONDRIO

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Stelvio Aves » Morbegno.
Nuovo direttore tecnico: Aiello Salvatore.

TRASFERIMENTI SEDE

Uffici viaggi e turismo « Perego Express » Sondrio.
Filiale di Bormio Passo Stelvio: trasferita a Bormio centro.

TARANTO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Levantourist » s.r.l. Martina Franca, via Principe di Napoli n. 30.
Titolare: Di Mauro Gaetano Paolo;
Direttore tecnico: Karacascian Alda in Caputo.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « Appia Viaggi » Taranto.
Nuova sede: via Dante numeri 168-170-172.

TERAMO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Dieken Fanesi » Alba Adriatica, viale della Vittoria n. 248.
Titolare e direttore tecnico: Dieken Eva Maria in Fanesi.

UFFICI TURISTICI DI NUOVA ISTITUZIONE

« Gabrielli Express » Alba Adriatica, viale della Vittoria n. 151.
Titolare: Gabrielli Renato;
Direttore tecnico: Franciaresi Fausta in Gabrielli.

TORINO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Viaggi Nepote » Torino, corso Giulio Cesare n. 15.
Titolare e direttore tecnico: Nepote Tullio.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio di navigazione « Swissair » S.p.a. Roma.
Istituita filiale in Torino, via Andrea Doria n. 13.
Direttore tecnico: Buffa Stefano.

CESSAZIONI

Ufficio viaggi e turismo « S.I.V. Servizio Internazionale Viaggi » s.n.c. Torino.

Ufficio viaggi e turismo « Franco Rosso » Torino.
Cessata filiale di Torino, corso Giulio Cesare n. 15.

TRAPANI

VOLTURE LICENZA

Ufficio di navigazione « Monte Erice » Trapani.
Nuovo titolare: Brigiano Giacomo.

MUTAMENTI CATEGORIA

Ufficio di navigazione « Ciullo d'Alcamo » Alcamo.
Nuova categoria: A limitata al territorio nazionale.

TRENTO

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

« Navigazione Chinatti » Trento, via Malpaga n. 17.
Titolare: Chinatti Mario.
Direttore tecnico: De Luca Danila in Pedrotti.

TRIESTE

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Uffici viaggi e turismo « U.T.R.A.S. » s.r.l. Milano.
Attivata filiale in Trieste, via S. Caterina n. 4.
Direttore tecnico: Agati Carlo.

UDINE

VARIE

Direttore tecnico dell'ufficio viaggi e turismo « Boem » Bianchi Juri Alfredo: rettificato il nome in Aldo.

VERONA

VOLTURE LICENZA

Uffici viaggi e turismo « Europlan » Garda.
Nuovo titolare: Armellini Arturo.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo cat. A limitata al territorio nazionale « Benatours » Garda.
Direttore tecnico della filiale di Lazise: confermata Monese Francesca.

VICENZA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« S.E.T. Società esercizi turistici » s.a.s. categoria A limitata al territorio nazionale Asiago, corso IV Novembre n. 37.
Titolare: Dori Paolo;
Direttore tecnico: Marchetti Franco.

(6445)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bresso

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Sesto San Giovanni della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Bresso con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 61 del 30 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 in data 5 febbraio 1970.

(6397)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle duecentonovanta serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di quattordici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1972

(6403)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 27 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,45	584,45	584,30	584,45	584,30	584,45	584,47	584,45	584,45	584,45
Dollaro canadese	588,70	588,70	588,95	588,70	588,60	588,70	588,60	588,70	588,70	588,70
Franco svizzero	151,275	151,275	151,20	151,275	151,20	151,28	151,24	151,275	151,27	151,25
Corona danese	83,55	83,55	83,51	83,55	83,50	83,55	83,54	83,55	83,55	83,50
Corona norvegese	88,52	88,52	88,55	88,52	88,40	88,52	88,51	88,52	88,52	88,50
Corona svedese	122,35	122,35	122,30	122,35	122 —	122,35	122,33	122,35	122,35	122,30
Fiorino olandese	181,34	181,34	181,40	181,34	181,70	181,34	181,33	181,34	181,34	181,30
Franco belga	13,221	13,221	13,22	13,221	13,23	13,22	13,225	13,221	13,22	13,20
Franco francese	116,03	116,03	116 —	116,03	115,90	116,03	116,05	116,03	116,03	116 —
Lira sterlina	1525,55	1525,55	1525 —	1525,55	1525,30	1525,55	1525,40	1525,55	1525,55	1525,50
Marco germanico	183,85	183,85	183,75	183,85	183,70	183,85	183,66	183,85	183,85	183,80
Scellino austriaco	25,25	25,25	25,2550	25,25	25,125	25,25	25,255	25,25	25,25	25,25
Escudo portoghese	21,67	21,67	21,65	21,67	21,65	21,67	21,685	21,67	21,67	21,65
Peseta spagnola	9,0565	9,0565	9,06	9,0565	9 —	9,03	9,0575	9,0565	9,05	9 —

Media dei titoli del 27 aprile 1972

Rendita 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
» 5 % (Ricostruzione)	94,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	95,225
» 5 % (Beni esteri)	95,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,025
» 5,50 % » » 1968-83	96,30
» 5,50 % » » 1969-84	94,90
» 6 % » » 1970-85	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1972

Dollaro USA	584,46
Dollaro canadese	588,70
Franco svizzero	151,257
Corona danese	83,545
Corona norvegese	88,515
Corona svedese	122,34
Fiorino olandese	181,335
Franco belga	13,223
Franco francese	116,04
Lira sterlina	1525,475
Marco germanico	183,755
Scellino austriaco	25,252
Escudo portoghese	21,677
Peseta spagnola	9,057

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 217/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune escluse quelle presentate in imballaggi metallici ermeticamente chiusi del contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg nonchè le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore di peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferoire al 33 %	—
	b) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	6,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune escluse le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore al 33 %	
	b) in caso di esportazione di altre merci	60,00

(5062)

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1972 al 29 febbraio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di Regolamenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° gennaio 1972 al 20 gennaio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2868/71, n. 35/72 e n. 84/72

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-1972 al 6-1-1972	dal 7-1-1972 al 13-1-1972	dal 14-1-1972 al 20-1-1972	dal 1°-1-1972 al 6-1-1972	dal 7-1-1972 al 13-1-1972	dal 14-1-1972 al 20-1-1972
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	5.245,00	5.190,00	5.120,00	2.735,00	2.704,35	2.666,25
	104	b. a grani lunghi	5.500,00	5.435,00	5.735,00	2.875,00	2.839,35	3.004,35
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	6.556,25	6.487,50	6.400,00	3.418,75	3.380,60	3.332,50
	111	b. a grani lunghi	6.875,00	6.793,75	7.168,75	3.593,75	3.549,35	3.755,60
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	8.386,25	8.069,35	7.763,75	4.203,75	4.029,35	3.861,25
	117	b. a grani lunghi	11.310,60	11.310,60	11.613,75	5.813,10	5.813,10	5.980,00
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.931,25	8.593,75	8.268,75	4.479,35	4.293,75	4.115,00
	124	b. a grani lunghi	12.125,00	12.125,00	12.450,00	6.236,25	6.236,25	6.415,00
	127	C. rotture	2.987,50	2.987,50	2.987,50	1.505,60	1.505,60	1.505,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 21 gennaio 1972 al 17 febbraio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 130/72, n. 183/72, n. 202/72, n. 252/72 e n. 296/72

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 21-1-1972 al 27-1-1972	Paesi terzi dal 28-1-1972 al 31-1-1972	Paesi terzi dal 1°-2-1972 al 17-2-1972	SAMA e PTOM (1) dal 21-1-1972 al 27-1-1972	SAMA e PTOM (1) dal 28-1-1972 al 31-1-1972	SAMA e PTOM (1) dal 1°-2-1972 al 17-2-1972
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	5.120,00	5.120,00	5.190,00	2.666,25	2.666,25	2.704,35
	104	b. a grani lunghi	5.645,00	5.645,00	5.715,00	2.955,00	2.955,00	2.993,10
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	6.400,00	6.400,00	6.487,50	3.332,50	3.332,50	3.380,60
	111	b. a grani lunghi	7.056,25	7.056,25	7.143,75	3.693,75	3.693,75	3.741,85
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.763,75	7.640,60	7.746,25	3.861,25	3.793,75	3.851,85
	117	b. a grani lunghi	11,538,10	11.538,10	11.654,35	5,938,10	5.938,10	6.002,50
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.268,75	8.137,50	8.250,00	4.115,00	4.043,10	4.105,00
	124	b. a grani lunghi	12.368,75	12.368,75	12,493,75	6.370,00	6.370,00	6.438,75
	127	C. rotture	2.812,50	2.812,50	2.812,50	1.409,35	1.409,35	1.409,35

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 18 febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 340/72 e n. 382/72

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 18-2-1972 al 24-2-1972	Paesi terzi dal 25-2-1972 al 29-2-1972	SAMA e PTOM (1) dal 18-2-1972 al 24-2-1972	SAMA e PTOM (1) dal 25-2-1972 al 29-2-1972
10.06		Riso:				
		A. risone o riso semigreggio:				
		I. risone:				
	101	a. a grani tondi	5.140,00	5.045,00	2.676,85	2.625,00
	104	b. a grani lunghi	6.015,00	6.015,00	3.158,10	3.158,10
		II. riso semigreggio:				
	107	a. a grani tondi	6.425,00	6.306,25	3.346,25	3.281,25
	111	b. a grani lunghi	7.518,75	7.518,75	3.948,10	3.948,10
		B. riso semilavorato o riso lavorato:				
		I. riso semilavorato:				
	114	a. a grani tondi	7.623,10	7.623,10	3.784,35	3.784,35
	117	b. a grani lunghi	12.027,50	12.027,50	6.207,50	6.207,50
		II. riso lavorato:				
	121	a. a grani tondi	8.118,75	8.118,75	4.032,50	4.032,50
	124	b. a grani lunghi	12.893,75	12.893,75	6.658,75	6.658,75
	127	C. rotture	2.731,25	2.731,25	1 365,00	1.365,00

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 540/70.

(5298)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 218/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	2,81
Zucchero greggio	0,58
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	$2{,}81 \times \frac{S\ (^1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(5063)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Varianti al piano di ricostruzione del comune di Pistolesa

Con decreto in data 29 marzo 1972, n. 10082, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte sono state approvate, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, le varianti del piano di ricostruzione del comune di Pistolesa, adottate dal comune stesso con deliberazione n. 13 del 10 settembre 1971.

(6278)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Trivero

Con decreto in data 29 marzo 1972, n. 10084, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Trivero, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 58 del 4 ottobre 1971.

(6279)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Massazza

Con decreto del 29 marzo 1972, n. 10080, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Massazza, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 7 in data 23 aprile 1971.

(6280)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giovanni Agostini, nato a Pistoia il 24 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Firenze il 10 marzo 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6301)

Il dott. Giuseppe Ricco, nato a Roma il 1° maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 3 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6302)

Il dott. Marcello Davini, nato a Lucca il 7 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile sottosezione idraulica conseguito presso l'Università di Pisa il 10 aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6303)

Il dott. Gianprospero Cigolotti, nato a Milano il 6 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 9 aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6304)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA

Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Novennale »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export A »; 6 % serie speciale « Export - B »; 6 % serie ordinaria ventennali; 7 % serie speciale « Export - A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale.

Si rende noto che il giorno 15 maggio 1972, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

a) *Emissione* 1963:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 50.000
» 168 titoli di » 500.000
» 611 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 700.000.000;

b) *Emissione* 1964:

Estrazione a sorte di:

n. 136 titoli di L. 1.000.000

per il valore nominale di L. 136.000.000.

2) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria ventennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 11.087 titoli di L. 50.000
» 10.856 titoli di » 500.000
» 1.508 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.535.350.000.

3) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Export »*:

A) *Ammortizzabili in* 5 *anni*:

a) con la dicitura 1° luglio 1967-1° luglio 1972:

Estinzione dei seguenti titoli ancora in circolazione, costituenti l'ultima quota di ammortamento:

n. 1.008 titoli di L. 1.000.000

per il valore nominale di L. 1.008.000.000;

b) con la dicitura 1° luglio 1968-1° luglio 1973:

Estrazione a sorte di:

n. 279 titoli di L. 500.000
» 1.056 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.195.500.000;

c) con la dicitura 1° luglio 1968-1° luglio 1973 (2ª tranche):

Estrazione a sorte di:

n. 336 titoli di L. 500.000
» 672 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 840.000.000;

d) con la dicitura 1° luglio 1969-1° luglio 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 160 titoli di L. 500.000
» 320 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 400.000.000.

B) *Ammortizzabili in* 12 *anni e mezzo*:

con la dicitura 1° luglio 1968-1° luglio 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

C) *Ammortizzabili in* 20 *anni, suddivise in* 8 *tranches, rimborsabili entro il* 1° *gennaio* 1989:

a) con la dicitura 1° gennaio 1965-1° gennaio 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il valore nominale di L. 100.000.000;

b) con la dicitura 1° gennaio 1966-1° gennaio 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

c) con la dicitura 1° luglio 1966-1° gennaio 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

d) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

e) con la dicitura 1° luglio 1967-1° gennaio 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

f) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

g) con la dicitura 1° luglio 1968-1° gennaio 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

h) con la dicitura 1° gennaio 1969-1° gennaio 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Novennale »*:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 500.000
» 299 titoli di » 1.000.000
» 50 titoli di » 5.000.000
» 6 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 618.800.000.

5) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

a) *Emissione* 1964:

Estrazione a sorte di:

n. 80 titoli di L. 50.000
» 140 titoli di » 500.000
» 270 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 344.000.000;

b) 3ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 576 titoli di L. 1.000.000

per il valore nominale di L. 576.000.000;

c) 4ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 155 titoli di L. 50.000
» 270 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 277.750.000;

d) 5ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 59 titoli di L 50.000
» 242 titoli di » 500.000
» 167 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 290.950.000.

6) *in ordine alle obbligazioni* 6% *serie speciale «Sviluppo industriale»* 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 50.000
» 24 titoli di » 500.000
» 76 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 89.150.000.

7) *in ordine alle obbligazioni* 6% *serie speciale «Export A»* 1° *gennaio* 1968-1° *luglio* 1979:

a) 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000;

b) 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000;

c) 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000;

d) 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000;

e) 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000;

f) 6ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000;

g) 7ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000;

h) 8ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000;

i) 9ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

8) *in ordine alle obbligazioni* 6% *serie speciale «Export B»* 1° *gennaio* 1968 1° *gennaio* 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

9) *in ordine alle obbligazioni* 6% *serie ordinaria ventennali*:

Estinzione dei seguenti titoli ancora in circolazione, costituenti l'ultima quota di ammortamento della 10ª e 11ª emissione:
n. 688 titoli di L. 12.500
» 2.508 titoli di » 50.000
» 636 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 452.000.000.

10) *in ordine alle obbligazioni* 7% *serie speciale «Export A»* 1° *gennaio* 1970-1° *luglio* 1979 (1ª *tranche*):

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

11) *in ordine alle obbligazioni* 7% *serie ordinaria quinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 67 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 500.000
» 150 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 164.350.000.

12) *in ordine alle obbligazioni* 7% *serie ordinaria decennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di L. 50.000
» 321 titoli di » 100.000
» 448 titoli di » 500.000
» 1.915 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.174.100.000.

13) *in ordine alle obbligazioni* 7% *serie ordinaria quindicennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 199 titoli di L. 50.000
» 523 titoli di » 100.000
» 996 titoli di » 500.000
» 1.959 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.519.250.000.

14) *in ordine alle obbligazioni* 7% *serie ordinaria ventennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 50.000
» 68 titoli di » 100.000
» 116 titoli di » 500.000
» 836 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 902.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 24 aprile 1972

Il presidente: PIGA

(6671)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a nove posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Accertato che nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina vi è un organico complessivo di 24 unità;
Considerato che attualmente nessun impiegato del ruolo suddetto risulta collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336;
Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati riservati per il ruolo anzidetto complessivamente quattro posti (due posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1970 e due entro il 31 dicembre 1971);
Considerato, infine, che sono attualmente nove i posti da conferire attraverso pubblico concorso;
Valutato il fabbisogno effettivo di personale nel predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio e ritenuto in conseguenza di bandire pubblico concorso nel ruolo stesso per nove posti di fisici in prova della Marina;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti sedi di servizio prove d'esame diario e sede delle prove d'esame presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati nel primo impiego presso una delle seguenti sedi: La Spezia, Livorno, Taranto e Roma.

La destinazione nella sede di Roma potrà essere assegnata dopo un opportuno periodo di tirocinio nelle altre sedi indicate.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo (vds. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo il 25 settembre 1972 con inizio alle ore 8,30 presso l'Accademia Navale (Palazzo Studi), viale Italia, 72, Livorno.

La prova pratica avrà luogo il 26 settembre 1972 con inizio alle ore 16 presso la suddetta Accademia Navale.

In dipendenza del numero dei concorrenti, la prova pratica avrà luogo a partire dal 26 settembre 1972 ed eventualmente per turni nei giorni successivi: pertanto, la suddivisione dei candidati nei vari turni verrà precisata in occasione della prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2), senza alcun preavviso.

Il colloquio obbligatorio e facoltativo avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);
3) età non superiore agli anni 32, salve le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;
4) buona condotta morale e civile;
5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
6) possesso del diploma di laurea in fisica rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;
7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI - Palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;
2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;
3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;
4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;
5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età e del titolo a chè si

prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già concluso, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nel precedente art. 1, secondo comma;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti);

14) inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso, qualora intenda sostenere il colloquio facoltativo, la lingua o le due lingue relative a tale colloquio da scegliersi tra inglese, francese e tedesco (cfr. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa il colloquio facoltativo si riterrà che egli non intende sostenere tale colloquio.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione e delle comunicazioni e documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Palazzo dell'Esercito 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Prove di esame e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta ed in quella pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale la nomina a fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina con la osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale lordo di lire 1.602.300 corrispondente al parametro 218).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1972
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 28

ALLEGATO 1

(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI · Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA

Il sottoscritto ., nato a (provincia di .) il ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a nove posti di fisico in prova nel ruolo personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della ......a, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972.

Dichiara di aver preso visione e di --ere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte l. ..odalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al (2)

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di .) (4);

(5) di aver riportato la seguente cond- penale (o le seguenti condanne penali) .,

di possedere il seguente titolo di studio (6) con specializzazione (7) rilasciato da (8) nell'anno e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (10-*bis*) .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal al presso (10-*bis*) . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria de (11) .,

di prescegliere, per il colloquio facoltativo, la lingua (o le lingue) (12)

Il

Firma (13)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « All'indirizzo seguente » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario) legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso .; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto .; non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa), o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto od esecutiva ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (ed assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera a) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale ai quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica) o di fisica atomica e nucleare.

N. B. — Alla commissione esaminatrice è lasciata ogni determinazione circa la durata della prova ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

Prova pratica:

Esecuzione di un esperimento su uno degli argomenti specificati per la fisica generale, con relazione scritta contenente la descrizione del metodo impiegato e l'analisi dei risultati ottenuti.

Colloquio obbligatorio:

1) Fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica).

2) Fisica atomica e nucleare.

3) Fisica teorica.

4) Elementi di fisica dello stato solido.

5) Elementi di termotecnica.

6) Elementi di elettrotecnica e di elettronica.

7) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

8) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

9) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 4

(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: Restivo

Allegato 5

(rif. art. 12 del bando)

Documenti che devono essere presentati dai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non validi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili. arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente Università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di

---

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 a al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: Restivo

(6187)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi per esami a complessivi nove posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed, in particolare, l'art. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, con il quale le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto dal 14 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni con effetto dal 15 gennaio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono state ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto dal 16 gennaio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la nota n. 200/9254 del 13 dicembre 1971 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca quattro concorsi per la copertura dei posti nel ruolo della carriera di concetto dello ispettorato del lavoro disponibili nella regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'esigenza di assicurare il funzionamento degli uffici dell'ispettorato del lavoro della regione Trentino-Alto Adige sul piano della bilinguità;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507; 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca da destinare nella regione Trentino-Alto Adige sono indetti nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, i seguenti concorsi per esami:

1) 3 posti di ispettore riservato a periti industriali;

2) 2 posti di ispettore riservato a ragionieri;

3) 2 posti di ispettore riservato a geometri;

4) 2 posti di ispettore riservato a periti agrari.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Ai fini dell'ammissione ai concorsi sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate, e non inferiore agli anni diciotto;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato dall'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annesse al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) se intendano sostenere le prove di esame in lingua tedesca (limitatamente ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano);

n) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo presso la sede di Merano nei locali siti in corso Libertà n. 155, presso l'Hotel « Excelsior » e si effettueranno nei giorni appresso indicati:

1) concorso a tre posti di ispettore riservato a periti industriali nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1972, alle ore 8;

2) concorso a due posti di ispettore riservato a ragionieri nei giorni 18, 19 e 20 giugno 1972, alle ore 8;

3) concorso a due posti di ispettore riservato a geometri nei giorni 18, 19 e 20 giugno 1972, alle ore 9;

4) concorso a due posti di ispettore riservato a periti agrari nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1972, alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e una prova orale, secondo i programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà, qualora l'abbiano espressamente richiesto, di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame in lingua tedesca. In tale caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame, di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati le ore indicate nel programma di esame.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

L'uso del dizionario non è ammesso durante lo svolgimento della prova di lingua.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una atte-

stazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accertà d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei, oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nello impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I profughi dalla Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcuno caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Competerà inoltre una indennità speciale di 2ª lingua in ragione di L. 20.000 mensili a coloro che otterranno la speciale attestazione di conoscenza della lingua tedesca, di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 12.

Commissione di esami

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e saranno composte a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrate da esperti docenti della lingua tedesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 119

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso a tre posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali.

PROVE SCRITTE

1) *Fisica applicata*:

Meccanica: Forza lavoro potenza macchine semplici. Moto uniforme, vario, circolare. Trasmissione del moto ed applicazioni relative. Meccanica dei fluidi pompe.

Termologia: Termometria calorimetria. Propagazione del calore Principi di termodinamica e funzionamento delle macchine termiche Cicli Otto e Diesel Caldaie a vapore.

Elettrologia: Elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo Induzione magnetica Correnti alternate e continue Funzionamento dei generatori elettrici, dei motori, dei trasformatori e dei raddrizzatori.

Correnti ad alta frequenza Nozioni sulla costituzione della materia Radioattività Cenni di elettronica industriale.

Tempo a disposizione: sei ore.

2) *Tecnologia*: una delle seguenti, a scelta del candidato:

a) tecnologia meccanica e metallurgica; produzione ghisa, acciaio, alluminio, laminazione a caldo, fonderia, macchine utensili, trattamenti termici, tolleranza di lavorazione, caratteristiche meccaniche, e tecnologiche dei metalli;

b) elementi di costruzioni civili; materiali da costruzione naturali ed artificiali; materiali legnosi e metallici, resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; murature; solai; tetti e coperture, scale e volte, fondazioni, consolidamento del terreno, cemento armato;

c) tecnologia tessile: i filati di cotone, seta, lana e fibre artificiali, preparazione, filatura, tessitura e finitura; macchine relative; caratteristiche e principi di funzionamento; titoli dei filati; caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei filati;

d) tecnologie chimiche: tecnologia dei combustibili industriali; industria dell'acido solforico e cloridrico della soda e dei concimi chimici; chimica del petrolio e derivati; chimica metallurgica; industria dei carboidrati (zucchero e cellulosa); le principali materie plastiche; l'industria della concia;

e) elettrotecnica: le fondamentali leggi di elettrologia; impianti a bassa, media ed alta tensione; produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; macchine elettriche statiche e dinamiche; comunicazioni elettriche; la produzione e la utilizzazione dell'energia ad alta ed altissima frequenza (radio, televisione, ponti radio, radar, elettronica industriale).

Tempo a disposizione: sei ore.

3) *Versione dall'italiano*, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco.

Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulla fisica applicata e sulla tecnologia speciale prescelta dal candidato per la prova scritta, verterà anche su:

a) Legislazione sociale: avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori della industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sua organizzazione centrale e periferica.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

b) Nozioni di ordinamento amministrativo: l'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti); L'Amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa; la provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale di Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato; il comune (elementi costitutivi, organi del comune); la provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la regione (regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi della regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

c) Elementi di statistica metodologica; concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda e norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

d) Elementi di diritto penale: la legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni, cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione.

e) Elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio della azione; querela; polizia giudiziaria.

f) Conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale. I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

Concorso a due posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

PROVE SCRITTE

1) *Diritto e legislazione del lavoro*:

Il rapporto di lavoro; le fonti del rapporto di lavoro, costituzione del rapporto di lavoro; diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

Tempo a disposizione: sei ore.

2) *Computisteria e ragioneria*:

Computisteria; interesse e sconto: conti correnti.

Ragioneria generale: L'Amministrazione e l'organizzazione delle aziende; il capitale nelle imprese, elementi attivi e passivi,

principali ed accessori, capitale fisso e circolante, immobilizzato e disponibile; capitale nominale, capitale versato, riserve. L'inventario: criteri di valutazione degli elementi del patrimonio nelle imprese, in relazione ai fini ed alla data dell'inventario. La gestione aziendale; bilanci di previsione; analisi dei fatti amministrativi; le rilevazioni contabili; scritture elementari e sistematiche; metodi di scritture; la partita doppia. I conti, loro distinzione. I libri obbligatori, principali e facoltativi; il giornale. Apertura dei conti; rilevazione dei fatti di gestione; controlli numerici della partita doppia; bilanci di verificazione. Chiusura dei conti; scritture rettificative; la rilevazione dei risultati lordi; la determinazione a fine esercizio degli ammortamenti e deperimenti, delle svalutazioni e rivalutazioni, dei ratei e risconti, dei fondi di oscillazione valori e di rischi; scritture relative. I bilanci: loro formazione, la destinazione dell'utile netto di esercizio.

Ragioneria speciale: Le società commerciali: classificazione; scritture relative alla costituzione, alla rilevazione ed al riparto degli utili. Disposizioni di legge relative al riparto degli utili; aumenti e diminuzioni di capitali. Prestiti obbligazionari. Le società cooperative in particolare. Le imprese mercantili, particolarità delle aziende di commercio per conto proprio e delle aziende di commercio di intermediazione. Le imprese industriali; studi e preventivi di impianto; analisi degli elementi generali e speciali del costo di produzione; ammortamenti; scritture elementari del magazzino; della mano d'opera e della lavorazione; conti e scritture della contabilità generale; chiusura dei conti: operazioni di inventario; criteri di valutazione; conto industriale e bilancio di esercizio.

Tempo a disposizione: sei ore.

3) *Versione dall'italiano*, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco.

Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

a) Nozioni di ordinamento amministrativo: princìpi della organizzazione amministrativa. Ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri; le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo, cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la provincia come circoscrizione amministrativa; (il prefetto e gli altri organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa. L'Amministrazione indiretta dello Stato; il comune (elementi costitutivi; organi del comune); la provincia (elementi costitutivi; organi dell'Amministrazione provinciale); la regione (regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi della regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

b) Nozioni di merceologia: dai prodotti naturali ai prodotti finiti. La trasformazione dei prodotti naturali. Materie prime, prodotti semilavorati, sottoprodotti. Prodotti minerali, metalli e leghe, materiali da costruzione; ceramiche; vetri; principali prodotti chimici; combustibili e derivati; prodotti alimentari vegetali (cereali e derivati, farine, pane e paste alimentari; zuccheri; bevande alcoliche; la conservazione degli alimenti vegetali); prodotti alimentari animali (lavorazione e conservazione della carne e del pesce; l'industria lattiero-casearia); olii ed altre sostanze grasse alimentari, industriali e prodotti derivati (olio d'oliva e olii di semi, olii animali; grassi vegetali ed animali; glicerina, saponi, candele); prodotti della secrezione dei vegetali (gomme, resine, estrazione degli olii essenziali, specie di agrumi); estratti concianti; l'industria conciaria; fibre tessili principali (cenni sui filati e sui tessili); l'industria boschiva; l'industria della carta.

c) Elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma; rapporti. Rappresentazioni grafiche.

d) Elementi di diritto penale: la legge penale; il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni; cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione.

e) Elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria.

f) Conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale. I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

Concorso a due posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra.

PROVE SCRITTE

1) *Costruzioni*:

Materiali da costruzione pietre naturali (estrazione, lavorazione); pietre artificiali in genere e laterizi in particolare (fabbricazione, caratteristiche, impiego); legname usato nelle costruzioni (preparazione, stagionatura, conservazione, pregi e difetti); metalli usati nelle costruzioni, calci, gessi, cementi, ghiaie, sabbie, pozzolane, malte, calcestruzzi (dosatura, preparazione, uso).

Resistenza dei materiali; generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici; carico a limite di elasticità, di snerbamento e di rottura, carico e grado di sicurezza; sollecitazione e impiego delle formule corrispondenti. Studio elementare della flessione delle travi; cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta; applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di robustezza e al calcolo sommario di travi e strutture nei casi più semplici. Muri di fabbrica, muri speciali, pilastri, archi e piattabande.

Cemento armato: generalità, proprietà dei materiali costituenti il cemento armato e proprietà del conglomerato di cemento per quanto si riferisce all'azione meccanica, termica, chimica, ecc.; preparazione dei materiali componenti il cemento armato, descrizione particolareggiata delle strutture più comuni nelle opere di cemento armato.

Solai di legno, di ferro e solai speciali; volte e loro misurazione, tetti e terrazze; scale, opere complementari, fondazioni; consolidamento dei terreni.

Computi metrici di tutte le strutture, sommari e particolareggiati.

Impianti di cantiere.

Capitolati di appalto, tariffe di prezzi, regolamenti edilizi e di igiene.

Tempo a disposizione: sei ore.

2) *Contabilità dei lavori*:

Organizzazione tecnico amministrativa delle aziende di costruzione. Elementi che costituiscono il patrimonio di una azienda di costruzioni; criteri per la loro identificazione, misurazione e valutazione ai fini dell'accertamento della consistenza patrimoniale (in particolare, della valutazione dei lavori in corso); l'inventario generale di un'azienda di costruzione.

Le scritture elementari nelle aziende di costruzioni Libri elementari comuni ad altre aziende; scritture speciali amministrativo-contabili delle aziende di costruzioni, con particolare riguardo a quelle richieste per lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici (manuale del direttore dei lavori; giornale dei lavori; libretti a misura e delle provviste, liste settimanali; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stati di avanzamento; certificati di pagamento delle rate di acconto; registro dei pagamenti; stato finale).

Tempo a disposizione: sei ore.

3) *Versione dall'italiano*, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco.

Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

a) Legislazione sociale: avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza, contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

b) Nozioni di ordinamento amministrativo; l'Amministrazione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato; il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti).

L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta dello Stato; il comune (elementi costitutivi, organi del comune); la provincia (elementi costitutivi: organi dell'amministrazione provinciale); la regione (regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi della regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

c) Elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

d) Elementi di diritto penale: la legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni. Cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione.

e) Elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria.

f) Conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

Concorso a due posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito agrario.

PROVE SCRITTE

1) *Agricoltura*:

Sua definizione, sue parti: metereologia e climatologia agraria. Pedologia. Tecnica agrologica. Tecnica culturale in generale. Coltivazioni erbacee da pieno campo. Coltivazioni ortive. Coltivazioni da fiori. Viticoltura. Olivicoltura. Frutticoltura. Piante da foglia. Selvicoltura.

Tempo a disposizione: sei ore.

2) *Industrie agrarie*:

Enologia: locali, vasi vinari, uva, mosto, vino, vinacce e prodotti secondari, aceto. Oleificio: locali, olive, olio, utilizzazione delle sanse e degli altri residui dell'oleificio. Caseificio: latte, locali, burro, formaggio, prodotti secondari del caseificio. Conserve alimentari (cenni sulla preparazione e sulla composizione delle conserve alimentari più diffuse).

Tempo a disposizione: sei ore.

3) *Versione dall'italiano*, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco.

Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

a) Legislazione sociale; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza, contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

b) Nozioni di ordinamento amministrativo; l'Amministrazione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato; il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta dello Stato: il comune (elementi costitutivi, organi del comune); la provincia (elementi costitutivi, organi dell'amministrazione provinciale); la regione (regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi della regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

c) Elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano, moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

d) Elementi di diritto penale: la legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni. Cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione.

e) Elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria.

f) Conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

(Schema della domanda di partecipazione ai concorsi da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro Divisione VIIII-*bis*. Via Flavia n. 6 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) ... nato a ... (provincia di ...) il giorno ... domiciliato in ... (provincia di ...) via ... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (1) ... nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige riservato a candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla

elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di in data presso la scuola di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perche non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al , e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Chiede di effettuare le prove di esame in lingua tedesca (limitatamente ai cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data,

Firma (2)

---

(1) A seconda del titolo di studio posseduto:
tre posti di ispettore riservato a periti industriali;
due posti di ispettore riservato a ragionieri;
due posti di ispettore riservato a geometri;
due posti di ispettore riservato a periti agrari.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(6538)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1971, n. 1034, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1972, n. 76, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto;

Visto che la dott.ssa Giulia Cabibbo nominata segretaria della predetta commissione ha rassegnato le proprie dimissioni;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300.VIII.II. 29.C. del 18 marzo 1972, col quale si designa in sostituzione della predetta dott.ssa Cabibbo il dott. Carlo Capotorto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carlo Capotorto funzionario amministrativo del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione della dott.ssa Giulia Cabibbo, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 21 marzo 1972

Il medico provinciale: BARCA

(6385)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 160 e 161 del 21 febbraio 1972 con i quali si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto nei comuni di Avellino, Atripalda, S. Martino Valle Caudina e Savignano Irpino in consorzio con Greci e Montaguto, e vengono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la nota n. 722 del 7 aprile 1972 del presidente del consorzio veterinario di Savignano ed uniti con la quale si comunica che il dott. Filomeno Cariglia non ha assunto servizio nei termini fissati nel provvedimento di nomina e che pertanto occorre procedere alla nomina di altro candidato avente diritto al posto;

Visto che a seguito delle rinunce pervenute all'ufficio si rende necessario procedere alla nomina del dott. Santaniello Pasquale, candidato che segue in graduatoria e che ha dichiarato di accettare la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Santaniello Pasquale è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Savignano, Greci e Montaguto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 11 aprile 1972

Il veterinario provinciale: IASI

(6388)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.